

## INTRODUZIONE

Il lussurioso, *sui compos*, che si determina a violentare una donna con chiara coscienza di ciò che vuole fare, dello scopo che intende conseguire, e si determina pensatamente all'azione riprovevole, dopo di avere invano sollecitata la ragazza a prestarle il consentimento, ragiona presso a poco come il Satiro nell'*Aminta* del Tasso [...]. In questo caso, così mirabilmente descritto, anzi disegnato dal cantore della *Gerusalemme Liberata*, nulla manca per integrare nei suoi più minuti particolari, la figura dello stupro criminoso: 1° coscienza delle proprie forze, in raffronto a quelle della vittima; 2° cognizione delle abitudini di costei; 3° facilità di sorprenderla ignuda; 4° impossibilità calcolata che Silvia si possa sottrarre all'inviso concubito per resistenza, per fuga, o per altro inane artificio muliebre. Avvenuta l'azione, niuno oserebbe togliere o scemare la responsabilità del Satiro, il quale, con sì fine accorgimento, avvisato aveva ai modi d'usare violenza, di sforzare la donna, di rapire ad essa quel vaso di gioia che non volle mai cedergli amorosamente e di buon grado<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> *Stupro e attentati contro il pudore e il buon costume*, in *Digesto italiano*, Torino, UTET, 1895, vol. xxii, parte ii, 152, pp. 999-1000. Ripropongo di seguito il brano dell'*Aminta* a cui il *Digesto Italiano* si riferisce: «[...] Usa ciascuno / quell'arme che gli ha date la natura / per sua salute: il cervo adopra il corso, / il leone gli artigli, ed il bavoso / cinghiale il dente; e son potenza ed armi / della donna bellezza e leggiadria. / Io perché non per mia salute adopro / la violenza, se mi fé natura / atto a far violenze ed a rapire? / Sforzerò, rapirò quel che costei / mi niega, ingrata, in merto dell'amore: / ché, per quanto un caprar testé mi ha detto, / ch'osservato ha suo stile, ella ha per uso / d'andar sovente a rinfrescarsi a un fonte, / e mostrato m'ha il loco. Ivi disegno / tra i cespugli appiattarmi e tra gli arbusti / ed aspettar sin che vi venga; e, come / veggia l'occasione, correrle a dosso. / Qual contrasto co 'l corso o con le braccia / potrà fare una tenera fanciulla / contro me sì veloce e sì possente? / Pianga e sospiri pure, usi ogni sforzo / di pietà, di bellezza: ché s'io posso / questa mano r avvolgerle ne 'l crine, / indi non partirà ch'io pria non tinga / l'armi mie per vendetta ne 'l suo sangue» (TORQUATO TASSO, *Aminta*, in ID., *Poesie*, a cura di Francesco Flora, Milano-Napoli, Ricciardi, 1964, II, i, 72-97).

«Chi crederia» che questa citazione derivasse da una voce enciclopedica del *Digesto Italiano*, redatta nel primo ventennio del secolo scorso? E che sotto le «pastorali spoglie» dell'*Aminta* si celasse la chiave interpretativa della violenza sessuale<sup>2</sup>, una fra le molte variabili causali nella fenomenologia dei comportamenti criminosi oggetto di studio della penalistica?

È un fatto accertato che il diritto si “approfitti” della letteratura nella prospettiva di produrre casistiche esemplificative atte a illustrare specifiche congiunture giuridiche<sup>3</sup>. Ma se esso ha per fine di dare sicurezza ai rapporti sociali e mantenere regolare la loro condotta, l’ausilio letterario, attraverso la simulazione del vero, aiuta a convertire l’astratta sintesi normativa prescritta da un apparato legislativo, istituito a tutela delle norme etiche di condotta, in espressioni di fruibile comprensibilità.

In una sua pubblicazione François Ost rammenta come negli ultimi anni siano stati organizzati frequenti momenti internazionali di incontro sul tema «diritto e letteratura»<sup>4</sup>. Tuttavia queste sessioni interdisciplinari avvalorano anche un percorso inverso, in cui il punto di partenza non è una meditazione dottrinarica sul diritto sostenuta dagli *exempla* letterari, bensì l’utilizzo dei meccanismi giuridici come costruzione parentetica del messaggio letterario medesimo. Ne è un esempio l’andamento procedurale del diritto penale che, con le condanne, con le sanzioni, alimentato da quell’atmosfera sospesa nell’imminenza di una sentenza liberatoria per l’intera collettività, quando non addirittura nella proclamazione dell’«*habemus confidentem reum*» che cede dinanzi all’integerrima forza della legge, rap-

<sup>2</sup> «Chi crederia che sotto umane forme / e sotto queste pastorali spoglie / fosse nascosto un dio? [...]» (ivi, Prologo, 1-3).

<sup>3</sup> Mi limito a citare alcuni lavori orientati su questo indirizzo: NINO TAMASSIA, *Il diritto nell’epica francese dei secoli XII e XIII*, in ID., *Scritti di storia giuridica*, Padova, Cedam, 1964; CHRISTIAN BIET, *Oedipe en monarchie. Tragédie et théorie juridique à l’âge classique*, Paris, Klincksieck, 1994; EAD., *Droit et littérature sous l’Ancien Régime. Le jeu de la valeur et de la loi*, Paris, Honoré Champion, 2002. A cura della Biet anche *Droit et littérature*, in «Littératures classiques», XL, 2000.

<sup>4</sup> FRANÇOIS OST, *Mosè, Eschilo, Sofocle. All’origine dell’immaginario giuridico*, Bologna, Il Mulino, 2007, p. 8. Ne fa fede un seminario fiorentino tenuto da Claudio Magris presso il SUM di Palazzo Strozzi il 4 di giugno 2008. L’occasione, presenti un nutrito gruppo di giuristi, ha permesso di attestare l’interesse per le *humanae litterae* – dalla tragedia greca all’opera di Kafka – quale supporto contestuale nella loro disciplina.

presenta per la letteratura il tema giuridico per elezione: «Specialmente l'intensità drammatica del processo» – scrive Ost – «così come la sua unità di tempo, di luogo e di azione, gli conferiscono, quasi naturalmente, una forma teatrale ulteriormente rafforzata dai costumi, dalla distribuzione scenica dei ruoli assunti dai protagonisti, così come dalla presenza del pubblico»<sup>5</sup>.

Nel presente studio, che prende le mosse dai risultati di un precedente lavoro condotto su tre tragedie del Giraldi<sup>6</sup>, è stato posto come proposito il recupero della valenza giuridica e giuridico-politica nella “polisemia” del testo tragico. Risemantizzare l'originario statuto pertinente al genere in oggetto vuol dire riattivare quelle chiavi di lettura che possono col tempo essere andate perdute nel privilegiare l'aspetto più performativo, prettamente letterario o drammaturgico, sul significato etico-morale di un dato momento nella storia della civiltà.

Se quindi il taglio di lettura delle tragedie qui campionate<sup>7</sup> può a prima vista apparire eccentrico, stravagante nella scelta euristica *sub specie* giuridica, l'intenzione è stata proprio quella di capovolgere il metodo di indagine e comparazione condotto dagli studiosi del diritto nel campo della giurisprudenza, e porsi nel solco di quelle ricognizioni umanistiche che delle scienze giuridiche hanno cominciato a servirsi per una nuova angolazione prospettica di studio e riflessione<sup>8</sup>. Suddivisa in due parti, la prima di taglio giuspubblicistico, la seconda orientata sulle questioni matrimoniali fra *ius* civile e canonico, la ricerca intende muoversi nella prospettiva di cogliere

<sup>5</sup> FRANÇOIS OST, *Mosè, Eschilo, Sofocle*, cit., p. 75.

<sup>6</sup> Rinvio al mio volume FABIO BERTINI, «*Havere a la giustitia sodisfatto*». *Tragedie giudiziarie di Giovan Battista Giraldi Cinzio nel ventennio conciliare*, Firenze, SEF, 2008, e al mio articolo «*Imago aequitatis*». Il «*princeps iudex*» nell'«*Altile*» di Giovan Battista Giraldi Cinzio, in «*Studi Italiani*», XIX, 1, 2007, pp. 23-43.

<sup>7</sup> Come viatico nel composito e fitto teatro tragico cinquecentesco ci siamo avvalsi dell'ancor valido compendio di Ferdinando Neri, *La tragedia italiana del Cinquecento*, Firenze, Tipografia Galletti e Cocci, 1904.

<sup>8</sup> Ne sono esempi gli innumerevoli saggi condotti dal gruppo di lavoro coordinato da Silvana Seidel Menchi e Diego Quaglioni sulle questioni matrimoniali pre e post-conciliari, o, più sul versante letterario, l'incisivo saggio di Riccardo Brusca gli sulla novella di Epizia negli *Ecatommitti* del Giraldi (RICCARDO BRUSCAGLI, *Il racconto del matrimonio negli «Ecatommitti» del Giraldi*, in *Studi di letteratura italiana per Vitilio Masiello*, a cura di Pasquale Guaragnella e Marco Santagata, Roma-Bari, Laterza, 2006, pp. 553-576).

quei momenti in cui gli atomi del magma politico e sociale dei quali la giurisprudenza è parte integrante e costitutiva, riuscivano a bucare le quinte del palcoscenico e a imporsi come problematica comune. Ciò, nonostante l'individualità di approccio teoretico-dottrinario che i singoli autori, sensibili ai postulati generali delle *quaestiones* giuridiche in oggetto, promuovevano con diversità di esiti interpretativi. Da qui il riproporsi nel corso del lavoro di vere e proprie "saghe", il cui *incipit* comune nel medesimo sostrato storico o mitologico si differenziava nell'espressione di una rilettura giuridica originale.

È per questa alchimia, sintetizzabile dall'espressione oraziana del «miscere utile dulci», che al tragedo, per arcana tradizione, compete la sintesi fra poesia e diritto, tra diletto e impegno civile da approfondire attraverso la scena tragica. Come commentano Guizzardo da Bologna e Castellano da Bassano nell'*explicit* esegetico all'*Ecerinide* di Albertino Mussato «per haec opera tam elegantia tamque sublimia satis concluditur nobilem artem poëticam fuisse et esse; et esse non modo ethicam sed theologam, quia dicit Philosophus in primo Methaphysicae poëtas fuisse primos theologiantes»<sup>9</sup>. E che non si era trattato di una peregrina suggestione di due giureconsulti dediti a speculazioni aristoteliche distorte dal filtro medievale della scolastica, lo confermerà Diderot nell'età dei lumi ponendosi sulle tracce di un medesimo *aition* intorno agli aspetti germinativi della realtà sociale in evoluzione:

Les premiers législateurs de la Grece ne proposerent pas à ses peuples des doctrines abstraites et seches; des esprits hébétés ne s'en seroient point occupés: ils parlerent aux sens et à l'imagination; ils

<sup>9</sup> GUIZZARDO DA BOLOGNA, CASTELLANO DA BASSANO, *Commentum super tragoedia Ecerinide*, in ALBERTINO MUSSATO, *Ecerinide*, a cura di Luigi Padrin, Bologna, Forini, 1969, p. 246. La lettura pubblica dell'*Ecerinis* fu data il 3 dicembre del 1315; già alla seconda replica, poiché per decreto ne era stata prevista l'annuale ripetizione, comparve un commento redatto dai giureconsulti Guizzardo da Bologna e Castellano da Bassano, probabilmente avallato dal consenso del collegio dei professori di arti dello Studio padovano e dello stesso Mussato. Cfr. STEFANO PITTALUGA, *Antiche gesta e delitti di re scellerati. Tragedia e popolo fra Medioevo e Umanesimo*, in *Tragedie popolari del Cinquecento europeo*, Atti del xx Convegno (Anagni, 5-7 luglio 1996), a cura di Maria Chiabò, Federico Doglio, Roma, Torre d'Orfeo, 1997, pp. 15-34: 26.

amuserent par des cérémonies voluptueuses et gaies: le spectacle des danses et des jeux avoit attiré des hommes féroces du haut de leurs montagnes, du fond de leurs antres; on les fixa dans la plaine, en les y entretenant de fables, de représentations, et d'images. A mesure que les phénomènes de la nature les plus frappans se succéderent, on y attacha l'existence des dieux; [...]. Dans les tems anciens, les législateurs étoient philosophes et poètes<sup>10</sup>.

Poeti prima ancora che legislatori. E sacerdoti prima ancora che poeti, come avvertito da Aristotele nel primo libro della *Metafisica*. Del resto è lo studio stesso della nomogenesi a insegnare che il nucleo fondativo del diritto si innesta inscindibilmente nella divinità e nel mito, proiezioni dell'immaginario umano volte a istituire sostegno e norme comportamentali deterrenti e disciplinanti.

Nella città dei Magneti, descritta nelle *Leggi* quale esempio ideale di società civile, Platone, incerto sulle prime se ammettervi o meno i poeti tragici, riconosceva loro in seguito un'attitudine maieutica: essi presiederebbero quali magici demiurghi all'«incantesimo» del diritto, consistente nella duttile frizione fra preludi e leggi, ovvero nella combinazione fra genere lirico e dialettico. Scrive Ost che questi preludi, su cui lo stesso filosofo pare che si fosse cimentato, «danno il tono» alla vita sociale: essi introducono ai “principi” della vita in comune, ricordando i divini precetti che ispirano le leggi. [...] questi preludi sono diritto allo stato quintessenziale, un diritto che parla direttamente al cuore innestando il *nomos* umano sullo spirito divino»<sup>11</sup>.

Miti, favole, proverbi e, in una dimensione più compiuta e didatticamente concepita, la tragedia, assolvono a un compito sempli-

<sup>10</sup> «I primi legislatori della Grecia non proposero ai suoi popoli dottrine astratte e aride: gli spiriti ottusi non vi avrebbero prestato nessuna attenzione. Parlarono invece ai sensi e all'immaginazione; divertirono con cerimonie voluttuose e gaie; lo spettacolo delle danze e dei giochi aveva attratto uomini feroci dall'alto delle loro montagne, dal fondo dei loro antri; si poté indurli a stabilirsi in permanenza nella pianura intrattenendoli con fiabe, rappresentazioni, immagini. Via via che si succedevano i fenomeni naturali più atti a colpire l'immaginazione, si mise in rapporto con essa l'esistenza degli dei [...]. [In quei] tempi i legislatori erano filosofi e poeti [...]» DENIS DIDEROT, *L'Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers*, Assago, Poggi, 1997, voce *Grecs*.

<sup>11</sup> FRANÇOIS OST, *Mosè, Eschilo, Sofocle*, cit., p. 13. Ma si veda anche ANNE TEISSIER-ENSMINGER, *L'enchantement du droit: légistique platonicienne*, Paris, L'Harmattan, 2002.

ce e al tempo stesso arduo: quello di offrire un precetto senza darlo a vedere. Ecco allora che i poeti, trattenuti fuori dalle porte della città nella *Repubblica* platonica, vengono ricevuti dai maggiorenti con tutti gli onori nell'immaginaria *politia* delle *Leggi*. Anzi sono i nomoteti locali a elargire i più calorosi apprezzamenti: «Noi stessi» dicono «siamo poeti di una tragedia, e, per quanto si possa, della migliore, della più bella: tutta la nostra costituzione politica è stata organizzata come imitazione della vita più nobile ed elevata»<sup>12</sup>. Il lirismo, la magia, gli incanti della poesia, quella che sarà l'aristotelica imitazione dell'azione umana, attendono alla fissazione delle leggi, al loro verisimile esplicarsi in una metarealtà che i legislatori della città dei Magneti osservano con ammirato stupore fino a dichiararsi essi stessi poeti «delle stesse cose, [...] rivali nell'arte e nella rappresentazione del dramma più bello che solo la vera legge, per natura, può realizzare [...]»<sup>13</sup>. In fondo la polisemia di *nomos*, che è legge ma anche canto, contribuisce al flusso osmotico di idee e atteggiamenti che rinsaldano quella *philia* fra diritto e letteratura, tra legge e poesia tragica: nel sincretismo semico di *nomos* la tragedia diventa canto dei valori, poesia della giustizia<sup>14</sup>. Gernet ricorda che «la vera materia della tragedia è il pensiero sociale proprio della città, specialmente il pensiero giuridico in pieno travaglio di elaborazione»<sup>15</sup>. Un fermento incoativo che instaura fra la natura, i suoi elementi e la divinità, che si tratti delle mitiche origini bibliche, elleniche o germaniche, un identico ceppo formativo. Un'opera dell'immaginazione in grado di mettere gli uomini in rapporto di soggezione con un'entità le cui manifestazioni penetrano nell'ideario suggestivo come precetti di fondazione normativa, prima pervasi dall'alone magico e misterico dell'imperscrutabile volere di un arcaico «dominator omnium», alimentato dalle formule apotropaiche e ordaliche, quindi, in Grecia come altrove, in diversi momenti ma lungo le medesime coordinate evolutive, dal procedimento argomentativo basato su

<sup>12</sup> PLATONE, *Leggi*, in *Opere*, Roma-Bari, Laterza, 1966, vol. II, 817b.

<sup>13</sup> *Ibidem*.

<sup>14</sup> Sul significato di *nomos* nell'accezione giuridica rinvio al sempre valido lavoro di CARL SCHMITT, *Il «nomos» della terra nel diritto internazionale dello «jus publicum europeum»*, Milano, Adelphi, 1991, pp. 54-77.

<sup>15</sup> LOUIS GERNET, *Antropologia della Grecia antica*, Milano, Mondadori, 1983, in FRANÇOIS OST, *Mosè, Eschilo, Sofocle*, cit., p. 88.

prove e ragioni da avvalorare con i fatti e secondo un sempre più preciso *iter* istruttorio<sup>16</sup>. Condividendo ancora l'opinione di Ost – un viatico nel tragitto fra giustizia e teatro tragico –, più che dai fatti «ex fabula ius oritur»; favola che prende avvio dai racconti in tempi immemorabili, e dai medesimi trae forza e vigore nel perfezionarsi dello strumento giuridico. In qualità di *fabula* la tragedia è la forma poetico-letteraria per elezione, che, rivolgendosi a un pubblico ricettivo e sensibile, espleta la medesima funzione di un apparato costituzionale diretto a destinatari che abbiano per guida la percezione del giusto o ne assumano, per il tramite legislativo, un'etica conformità<sup>17</sup>. «Error communis facit ius»: la tragedia prospetta i parametri di un'etica violata che originariamente ha costituito un precedente normatizzato; come osserva ancora Ost, «rimettendo la questione nelle mani del lettore-giudice, l'autore si richiama anche al tribunale della coscienza»<sup>18</sup>. *Fabula*, quindi, non soltanto dimostrativa di un dato comportamento ma anche prescrittiva, enunciativa di una regola entro un percorso formativo che abilita la norma all'irrogazione delle sanzioni riconosciute dall'intero nucleo sociale. «Forse» – si chiede Meier – «la tragedia rappresentava – come la figura umana nella scultura, come i templi e la retorica – la specifica forma estetica su cui poggiava la democrazia?»<sup>19</sup> La risposta l'aveva data lo stesso Meier poco prima, osservando che «nella tragedia si incontrano pensiero mitico tradizionale e razionalità nuova, cultura popolare e cultura superiore»<sup>20</sup>. Dal crogiuolo di uno *ius* naturale, presto combinato con un diritto divino suscitato dalla proiezione di un imma-

<sup>16</sup> Ne abbiamo un bell'esempio nel cinquecentesco *plot* del *Conte di Modona* di Antonio Cavallerino, in cui la verifica giudiziale, che ancora soccombe davanti al giudizio di Dio, è appellata come necessaria e dimostrativa di un traguardo civile (cfr. *infra* parte II, cap. II, par. 5).

<sup>17</sup> Cfr. CHRISTIAN BIET, *Droit et littérature sous l'Ancien Régime. Le jeu de la valeur et de la loi*, cit., p. 98.

<sup>18</sup> FRANÇOIS OST, *Mosè, Eschilo, Sofocle*, cit., p. 24. Un aspetto, questo, che tornerà utile nella seconda parte del presente lavoro, allorché per le tragedie bibliche verrà fatto di trattare del *midraš*, appunto del racconto con finalità educative, composto di due parti integranti: l'*haggadah*, la buona novella, il valore narrativo del *midraš* giudaico, e l'*halakhah*, l'interpretazione del testo (la *Torà*) con finalità a carattere giuridico-morale normativo, una sorta di sentenza formalmente ineccepibile e quindi rigorosamente vincolante l'oggetto della narrazione.

<sup>19</sup> CHRISTIAN MEIER, *L'arte politica della tragedia greca*, Torino, Einaudi, 1988, p. 6.

<sup>20</sup> *Ibidem*.

ginario collettivo, provengono non le leggi, ma il rapporto con esse individuato nell'essenza delle cose, progressivamente codificato nel contegno da assumere in seno al consorzio sociale di cui si è parte: dal microcosmo familiare, cellula minima dell'aggregato civile, allo Stato retto da un *genos* aristocratico, oppure da una *polis* democratica. Nei suoi campi d'esistenza, sulla *skéné*, davanti al pubblico, la tragedia conduce l'uomo per mano nei meandri del pensiero giuridico in divenire, nel progressivo trascolorare del *mithos* nel *logos*, nel perfezionarsi del *nomos*.

Ma la legge talora, anzi regolarmente, una volta posta e formalizzata, avvia il suo processo di deistituzionalizzazione, di decomposizione dovuto alla prevaricazione di una classe sulle altre, o di un singolo sulla collettività. La marcescenza del sistema, il degrado al livello di abbruttita schiavitù di un popolo è in genere espressione di un malgoverno oligarchico e plutocratico, quando non addirittura tirannico. La *mala potestas* rompe l'equilibrio costituito dalla *dike*, annulla il diritto, torna a prevalere il potere della forza e imperversa il regno dell'arbitrio. La tragedia antica «testimoniava in permanenza la giusta misura del rapporto che gli uomini dovevano intrattenere con gli dèi» – con il diritto naturale e divino –, e «finiva con il denunciare l'*ybris* dei protagonisti»<sup>21</sup>. Nello statuto del poema tragico risiedeva e, dunque, risiede il compito aristotelico di purgare gli animi, di accusare con finalità deterrente il lato oscuro e perverso di una società e dei suoi esponenti, di dichiarare così il silenzio della legge, il soffocamento della *dike* e dell'*aidos* sotto la coltre delle prepotenze. Tale è l'allusione simbolica evocata dalla giustizia bifronte che troneggia nella xilografia riprodotta sulla copertina del presente volume<sup>22</sup>, e tematicamente affine a quel verso della *Dalida* di Luigi Groto che al medesimo dà il titolo<sup>23</sup>. Uno dei due volti è bendato. Ma mentre quello bendato, non vedendo, è indifferente al diverso peso delle due figure contrapposte di un notevole e di un contadino, perciò giudica con imparzialità, l'altro, senza benda, cede a coloro che cercano di corrompere la sua integrità perché è in

<sup>21</sup> Ivi, p. 19.

<sup>22</sup> JOOST DAMHOUDER, *Praxis rerum criminalium*. [...], Frankfurt am Main, Joannem Wolffium, 1565.

<sup>23</sup> «Hor con la legge in man giudicheranno» (LUIGI GROTO, *La Dalida*, Venezia, Guerra, 1572, III, vi, p. 106).



grado di riconoscerli quali *fautores*, amici, consanguinei, *familiares*, *divites*<sup>24</sup>.

Spostando velocemente l'orologio della storia al nostro Rinascimento e lasciate da parte le origini classiche della tirannia periclea o dell'intransigenza a oltranza del sofocleo Creonte, il magistero tragico continua a mantenere tutta la propria efficacia parenetica e dichiarativa intorno alla corruzione delle leggi, alla politica e ai costumi nella gestione della cosa pubblica. Nel XVI secolo il poeta drammatico – specie durante e dopo le sedute conciliari –, sotto la rigorosa disciplina cattolica, cercherà di tradurre nell'*actio* poetica quell'ambivalenza giuridico-politica che ai personaggi regali, compendio di natura e trascendenza, era stata demandata per *divina provisio*. Quindi poeta demiurgo e *intèrpres* egli stesso del profondo significato della scienza legislativa. Di conseguenza quest'alto portato dottrinario, assieme al profondo senso di implicazione civile che la tragedia doveva esercitare sul *milieu* socio-culturale di allora, rivela negli autori competenze formative in buona parte smarrite da un'indagine critico-testuale moderna. Il sapere non settoriale o localizzato che qualifica l'intellettualità in un'epoca in cui non era concepita la separazione delle conoscenze fa sì che il poeta continui a essere il cantore dell'*ethos* civile. L'ambiente multidisciplinare frequentato dagli umanisti evidenzia specifici interessi, talvolta in settori dello scibile non così peregrini e distanti da competenze giuridiche, politiche, militari e religiose. Ne sono esempi Giovan Battista Giraldi Cinzio, professore universitario, ma prima di tutto medico e uomo di corte, implicato nella politica estense; Federico Asinari, conte di Camerano, autore del *Tancredi*, uomo d'arme al seguito di Emanuele Filiberto di Savoia, competente in arti militari, esperto ambasciatore e non mediocre poeta; Maffeo Venier, a cui si deve *L'Idalba*, letterato e vescovo di Corfù, attento alle problematiche giuridiche dibattute in sede conciliare; infine Pomponio Torelli, autore di cinque tragedie, abile diplomatico e trattatista di arte cavalleresca.

<sup>24</sup> Cfr. MARIO SBRICCOLI, *La benda della Giustizia. Iconografia, diritto e leggi penali dal medioevo all'età moderna*, in *Ordo iuris. Storia e forme dell'esperienza giuridica*, Milano, Giuffrè, 2003, pp. 41-95; ADRIANO PROSPERI, *Giustizia bendata. Percorsi storici di un'immagine*, Torino, Einaudi, 2008.